

Codice A1502B

D.D. 10 dicembre 2020, n. 767

Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 e s.m.i. - Revoca delle domande contenute nell'Allegato "A" alla presente determinazione.



ATTO DD 767/A1502B/2020

DEL 10/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 e s.m.i. - Revoca delle domande contenute nell'Allegato "A" alla presente determinazione.

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

visti i provvedimenti normativi che si sono succeduti a far data dal 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” e s.m.i., ha stabilito la chiusura di tutte le attività produttive e di servizio ritenute non essenziali;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

viste le prime disposizioni gestionali in materia di Cassa integrazione in deroga riportate nella circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020;

visto il messaggio INPS del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

visto l'Accordo Quadro stipulato in data 26 marzo 2020 tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali regionali, che delinea le modalità gestionali della Cassa Integrazione in deroga, recepito per presa d'atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 19 - 1200 del 3 aprile 2020, con cui si demanda alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la gestione dell'intervento;

considerato che Regione Piemonte e Parti Sociali regionali hanno sottoscritto in data 13 maggio 2020 la modifica del punto 4 del predetto Accordo Quadro che prevede l'autorizzazione a preventivo delle istanze per il trattamento di integrazione salariale in deroga. Tale modifica è stata recepita con Deliberazione della Giunta regionale n. 7 – 1533 del 19 giugno 2020;

vista la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;

viste le istanze di Cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende interessate secondo quanto definito dal citato Accordo Quadro Regione Piemonte – Parti Sociali del 26 marzo 2020, così come modificato in data 13 maggio 2020 e dalle successive specifiche di attuazione pubblicate sul sito regionale nella pagina dedicata alla CIG in deroga;

vista la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, contenente le disposizioni di dettaglio per la gestione delle domande di integrazione salariale introdotte dagli articoli dal 19 al 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 dell' 8 aprile 2020;

vista la Circolare INPS n. 86 nonché il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020;

dato atto che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati acquisiti, verificare la loro piena congruenza con i dati ricevuti dai datori di lavoro sui moduli individuali per il pagamento diretto dell'integrazione salariale SR41, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste nella Circolare n. 47/2020 sopra citata;

dato atto che gli uffici regionali competenti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro gestiscono tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione delle domande all'INPS secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande autorizzate operate dalle procedure di acquisizione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Istituto o effettuate dalle sedi INPS territoriali;

dato atto, inoltre, che la Regione deve assumere eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto dei provvedimenti autorizzatori, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS su dette domande, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento dell'Accordo Quadro Regione - Parti Sociali sopra citata;

visti gli elenchi trasmessi dalle sedi competenti dell'Inps al Settore Politiche del Lavoro e/o le istanze pervenute dagli stessi datori di lavoro, con cui viene richiesto di procedere alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione alla concessione della Cassa Integrazione in deroga per i motivi ivi riportati, motivazioni fedelmente riprodotte nell'allegato "A" al presente provvedimento;

considerato che la regione Piemonte ha inviato ai datori di lavoro coinvolti nelle procedure di revoca dell'autorizzazione segnalati dall'Inps la comunicazione preventiva al provvedimento di revoca previsto dall'art. 10 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., con cui si chiedeva di presentare eventuali osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento, e a cui non risulta pervenuto alcun riscontro, tranne i casi rientranti nell'art. 21 octies, comma 2, il quale prevede che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

ritenuto che vi siano, quindi, le condizioni per disporre la revoca dell'autorizzazione concessa alle domande citate nell'allegato "A" alla presente determinazione, demandando al Settore Regionale Politiche del Lavoro di comunicare alle imprese il provvedimento assunto, precisando che contro tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento di detta comunicazione e dando mandato all'Inps di recuperare le eventuali somme indebitamente corrisposte ai dipendenti delle imprese sospesi dal lavoro, che andranno conseguentemente poste a carico del datore di lavoro;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 34/2008 e s.m.i.;

determina

per i motivi in narrativa specificati, che qui si intendono integralmente riportati:

di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies, L. n. 241/90, le autorizzazioni al riconoscimento della Cassa Integrazione in deroga così come elencate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare al Settore Politiche del Lavoro la comunicazione ai datori di lavoro richiedenti ed elencati nell'allegato "A" al presente atto, del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, precisando che contro tale decisione ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento di detta comunicazione;

di dare mandato all'Inps di recuperare le eventuali somme indebitamente corrisposte ai dipendenti delle imprese interessate sospesi dal lavoro, restando a carico del datore di lavoro la copertura dei periodi di sospensione soggetti a revoca, anche attraverso le richieste di altri ammortizzatori sociali;

la presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

AN/pg

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero